



Diamo una mano a chi dà una mano.

Le Associazioni di Promozione Sociale



LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Sommario

1. Legge 7 dicembre 2000 n. 383;
2. Associazioni iscritte al Registro Nazionale.
3. Legge Regionale 13 settembre 2001 n. 27, art. 43;
4. Deliberazione della Giunta Regionale n. 2652 del 10 ottobre 2001:
Criteri e modalità di iscrizione al registro regionale delle associazioni
di promozione sociale (art. 7 della Legge 7 dicembre 2000 n. 383 e
art. 43 Legge Regionale 13 settembre 2001 n. 27);
5. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 28 (art. 1 e 2);
6. Documenti per iscriversi al Registro della Regione Veneto;
7. Atto costitutivo e Statuto tipo;
8. Regione Veneto: riferimenti;
9. Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato:

DUE TIPOLOGIE A CONFRONTO

Aggiornato al Dicembre 2008

Legge 7 dicembre 2000, n. 383

"Disciplina delle associazioni di promozione sociale"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2000

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità e oggetto della legge)

1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti che rispondono agli obiettivi di cui al presente articolo.

Art. 2.

(Associazioni di promozione sociale)

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto

di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 3.

(Atto costitutivo e statuto)

1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11, può consentire deroghe alla presente disposizione;
- g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
- h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Art. 4.

(Risorse economiche)

1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera *g*), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'articolo 22.

Art. 5.

(Donazioni ed eredità)

1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

Art. 6.

(Rappresentanza)

1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza legale.

2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Capo II

REGISTRI E OSSERVATORI DELL'ASSOCIAZIONISMO

Sezione I

Registri nazionale, regionali e provinciali

Art. 7.

(Registri)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.

3. L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.

Art. 8.

(Disciplina del procedimento per le iscrizioni ai registri nazionale, regionali e provinciali)

1. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina il procedimento per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dei registri di cui all'articolo 7, comma 4, i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che svolgono attività in ambito regionale o provinciale nel registro regionale o provinciale nonché la periodica revisione dei registri regionali e provinciali, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le regioni e le province autonome trasmettono altresì annualmente copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11.

3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali e provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un termine per la conclusione del procedimento e possono stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato, l'iscrizione si intenda assentita.

4. L'iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2.

Art. 9.

(Atti soggetti ad iscrizione nei registri)

1. Nei registri di cui all'articolo 7 devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione e l'ambito territoriale di attività.

2. Nei registri devono essere iscritti altresì le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.

Art. 10.

(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni)

1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere nazionale, al Ministro per la solidarietà sociale, che decide previa acquisizione del parere vincolante

dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11; nel caso si tratti di associazioni che operano in ambito regionale o nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al presidente della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere vincolante dell'osservatorio regionale previsto dall'articolo 14.

2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni.

Sezione II

Osservatorio nazionale e osservatori regionali dell'associazionismo

Art. 11.

(Istituzione e composizione dell'Osservatorio nazionale)

1. In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, è istituito l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, di seguito denominato «Osservatorio», presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale, composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti.

2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte nei registri ai rispettivi livelli.

3. L'Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di espressione delle associazioni.

4. L'Osservatorio si riunisce al massimo otto volte l'anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati.

5. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa massima di lire 225 milioni per il 2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal 2001.

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali.

7. Alle attività di segreteria connesse al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

Art. 12.

(Funzionamento e attribuzioni)

1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio, che ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali, adotta un apposito regolamento entro sessanta giorni dall'insediamento.

2. Con regolamento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, sono disciplinati le procedure per la gestione delle risorse assegnate all'Osservatorio e i rapporti tra l'Osservatorio e il Dipartimento per gli affari sociali.

3. All'Osservatorio sono assegnate le seguenti competenze:

a) assistenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, nella tenuta e nell'aggiornamento del registro nazionale;

b) promozione di studi e ricerche sull'associazionismo in Italia e all'estero;

c) pubblicazione di un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno associativo e sullo stato di attuazione della normativa europea, nazionale e regionale sull'associazionismo;

d) sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge;

e) pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e promozione di altre iniziative volte alla diffusione della conoscenza dell'associazionismo, al fine di valorizzarne il ruolo di promozione civile e sociale;

f) approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7 per fare fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;

g) promozione di scambi di conoscenze e forme di collaborazione fra le associazioni di promozione sociale italiane e fra queste e le associazioni straniere;

h) organizzazione, con cadenza triennale, di una conferenza nazionale sull'associazionismo, alla quale partecipino i soggetti istituzionali e le associazioni interessate;

i) esame dei messaggi di utilità sociale redatti dalle associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7, loro determinazione e trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Osservatorio si avvale delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dal Dipartimento per gli affari sociali.

5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 745 milioni per il 2000 e di lire 1.490 milioni annue a decorrere dal 2001.

Art. 13.

(Fondo per l'associazionismo)

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per l'associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle lettere d) e f) del comma 3 dell'articolo 12.

2. Per il funzionamento del Fondo è autorizzata la spesa massima di lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal 2002.

Art. 14.

(Osservatori regionali)

1. Le regioni istituiscono osservatori regionali per l'associazionismo con funzioni e modalità di funzionamento da stabilire con la legge regionale di cui all'articolo 8, comma 2.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e dell'articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per il 2000 e di lire 300 milioni annue a decorrere dal 2001.

3. Al riparto delle risorse di cui al comma 2 si provvede con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 15.

(Collaborazione dell'ISTAT)

1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è tenuto a fornire all'Osservatorio adeguata assistenza per l'effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale e regionale e a collaborare nelle medesime materie con gli osservatori regionali.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per il 2000 e di lire 100 milioni annue a decorrere dal 2001.

Art. 16.

(Rapporti con l'Osservatorio nazionale per il volontariato)

1. L'Osservatorio svolge la sua attività in collaborazione con l'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sulle materie di comune interesse.

2. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il volontariato sono convocati in seduta congiunta almeno una volta all'anno, sotto la presidenza del Ministro per la solidarietà sociale o di un suo delegato.

3. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 50 milioni annue a decorrere dal 2000.

Art. 17.

(Partecipazione alla composizione del CNEL)

1. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il volontariato designano dieci membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le persone indicate dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative.

2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è sostituito dal seguente: «Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto di esperti, rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato e rappresentanti delle categorie produttive, in numero di centoventuno, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:».

3. All'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 936 del 1986, dopo il numero I), è inserito il seguente:

«1-bis) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato dei quali, rispettivamente, cinque designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e cinque designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato;».

4. All'articolo 4 della citata legge n. 936 del 1986, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri».

5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni per il 2000 e di lire 482 milioni annue a decorrere dal 2001.

Capo III

PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI

Sezione I

Prestazioni degli associati

Art. 18.

(Prestazioni degli associati)

1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Art. 19.

(Flessibilità nell'orario di lavoro)

1. Per poter espletare le attività istituzionali svolte anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 30, i lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7 hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

Sezione II

Disciplina fiscale, diritti e altre agevolazioni

Art. 20.

(Prestazioni in favore dei familiari degli associati)

1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 2.700 milioni per il 2000, lire 5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni a decorrere dal 2002.

Art. 21.

(Imposta sugli intrattenimenti)

1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 3.500 milioni per il 2001 e lire 3.500 milioni a decorrere dal 2002.

Art. 22.

(Erogazioni liberali)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis:

1) al comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera *i-ter*) è aggiunta la seguente:

«*i-quater*) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera *i-bis*)»;

2) al comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole: «Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), *h-bis*), i) ed *i-bis*)» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), *h-bis*), i), *i-bis*) e *i-quater*)»;

b) all'articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa, dopo la lettera *c-septies*) è aggiunta la seguente:

«*c-octies*) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 3 milioni di lire o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge»;

c) all'articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h), *h-bis*), i) ed *i-bis*) del comma 1 dell'articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), *h-bis*), i), *i-bis*) e *i-quater*) del comma 1 dell'articolo 13-bis»;

d) all'articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h), *h-bis*), i) ed *i-bis*) del comma 1 dell'articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), *h-bis*), i), *i-bis*) e *i-quater*) del comma 1 dell'articolo 13-bis»;

e) all'articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h), *h-bis*), i) ed *i-bis*) del comma 1 dell'articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), *h-bis*), i), *i-bis*) e *i-quater*) del comma 1 dell'articolo 13-bis».

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 71.500 milioni per il 2001 e lire 41.000 milioni a decorrere dal 2002.

Art. 23.

(Tributi locali)

1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale, qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni.

Art. 24.

(Accesso al credito agevolato e privilegi)

1. Le provvidenze creditizie e fidejussorie previste dalle norme per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi registri che, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 30, abbiano ottenuto l'approvazione di uno o più progetti di opere e di servizi di interesse pubblico inerenti alle finalità istituzionali.

2. I crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell'articolo 2751-bis del codice civile.

3. I crediti di cui al comma 2 sono collocati, nell'ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 2777 del codice civile.

Art. 25.

(Messaggi di utilità sociale)

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilità sociale ricevuti dall'Osservatorio.

2. All'articolo 6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: «alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute,» sono inserite le seguenti: «alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,».

Art. 26.

(Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi)

1. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale.

Art. 27.

(Tutela degli interessi sociali e collettivi)

1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:

a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'associazione;

b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione;

c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b).

2. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresì ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 28.

(Accesso al Fondo sociale europeo)

1. Il Governo, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove ogni iniziativa per favorire l'accesso delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nonchè, in collaborazione con la Commissione delle Comunità europee, per facilitare l'accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali.

Art. 29.

*(Norme regionali
e delle province autonome)*

1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.

Art. 30.

(Convenzioni)

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonchè le modalità di rimborso delle spese.

3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonchè per la responsabilità civile verso terzi.

4. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi controlli.

5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 31.

(Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche)

1. Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e quelle regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.

2. Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287. Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che l'addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali.

3. Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati. Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l'obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati.

Art. 32.

(Strutture per lo svolgimento delle attività sociali)

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera *b*), è inserita la seguente:

«*b-bis*) ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali;».

3. All'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: «senza fini di lucro,» sono inserite le seguenti: «nonchè ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,». Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

4. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

5. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, le associazioni di promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all'accesso al credito agevolato.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 33.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nella misura di lire 10.000 milioni per l'anno 2000, di lire 98.962 milioni per l'anno 2001 e di lire 73.962 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 2000, lire 90.762 milioni per l'anno 2001 e lire 67.762 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e quanto a lire 8.200 milioni per l'anno 2001 e lire 6.200 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni Sociali
Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale (legge 7 dicembre 2000, n. 383)

Decreto Iscrizione	Denominazione associazione
0001	Lega Navale Italiana
0002	LIBERA - Associazione, nomi e numeri contro le mafie
0003	C.A.P.I.T. - Confederazione di Azienda Popolare Italiana
0004	A.S.I. - Alleanza sportiva italiana
0005	A.I.S.M. - Associazione Italiana Sclerosi Multipla
0006	A.N.M.I.L. - Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro
0007	C.S.I. - Centro Sportivo Italiano
0009	C.T.S. - Centro Turistico Studentesco e Giovanile
0010	E.N.D.A.S. - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale
0011	M.A.C. - Movimento Apostolico Ciechi
0012	U.N.C.A.L.M. - Unione Nazionale Circoli e Associazioni Liriche Musicali
0013	O.N.M.I.C. - Opera Nazionale Mutilati Invalidi Civili
0014	A.I.G. - Associazione Italiana alberghi per la Gioventù
0015	A.I.P.D. - Associazione italiana persone down
0016	A.I.A.S. - Associazione italiana per l'assistenza agli spastici
0017	U.I.C. - Unione Italiana Ciechi
0018	CO.N.A.C.R.E.I.S. - Coordinamento Nazionale Associazioni e Comunità di Ricerca Etica Interiore Spirituale
0020	CO.D.A.CON.S. - Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell'Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori
0021	FE.NA.L.C. - Federazione Nazionale Liberi Circoli
0022	A.N.L.A. - Associazione Nazionale Lavoratori d'Azienda
0023	C.S.D.C. - Centro Servizi per i Diritti del Cittadino
0024	A.I.STOM. - Associazione Italiana Stomizzati
0026	CO.DI.CI. - Centri per i diritti del cittadino
0027	FEDER ITALIA - Federazione italiana per l'assistenza sport e tempo libero
0028	M.C.L. - Movimento Cristiano Lavoratori
0029	F.I.S.H. - Federazione Italiana Superamento Handicap
0030	A.R.C.I.
0031	F.C.S. - C.d.O. - Federazione Centri di solidarietà della Compagnia delle Opere
0032	F.I.Tu.S. - Federazione Italiana di Turismo Sociale
0033	E.T.S.I. - Ente Turistico Sociale Italiano
0034	F.I.Te.L. - Federazione Italiana Tempo Libero
0035	A.N.Ce.S.C.A.O. - Associazione Nazionale Centri Sociali e Anziani Orti
0036	A.N.P.V.I. - Associazione Nazionale Privi della Vista ed Ipovedenti
0037	Accademia Europa Integrazione CRS-IDEA Centro ricerche e studi
0038	A.I.C.S. - Associazione Italiana Cultura e Sport
0039	A.P.I.C.I. - Associazioni Provinciali Invalidi Civili e Cittadini Anziani Onlus
0040	A.U.S.E.R. - Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà
0041	E.N.S. - Ente Nazionale per l'assistenza e la protezione dei Sordomuti
0042	A.N.G.L.A.T. - Associazione Nazionale Guida Legislazioni handicap Trasporti
0043	ITALIA NOSTRA
0044	Federazione SCS/CNOS
0045	A.C.S.I. - Associazione centri sportivi italiani
0046	A.C.L.I. - Associazioni cristiane lavoratori italiani
0047	F.I.S. - C.d.O. - Federazione dell'Impresa Sociale - Compagnia delle Opere
0048	Azzurri nel Mondo
0049	U.I.S.P. - Unione Italiana Sport per Tutti
0051	US.ACLI Roma - Unione Sportiva ACLI
0052	F.I.C. - Federazione Italiana per la Cremazione
0053	C.T.G. - Centro Turistico Giovanile

0054	A.I.C. - Associazione Italiana Celiachia
0055	Legambiente Onlus
0056	U.N.P.L.I. - Unione Nazionale Proloco d'Italia
0057	Federazione Nazionale PRONATURA
0058	A.N.S.P.I. - Associazione Nazionale S. Paolo Italia
0059	M.S.P. Italia - Movimento Sport Popolare Italia
0060	THE AGEING SOCIETY
0061	Forum delle Associazioni Familiari
0062	P.G.S. - Polisportive Giovanili Salesiane
0063	UNIEDA - Unione Italiana di educazione degli adulti
0064	Comunità di S.Egidio
0065	ARCIRAGAZZI NAZIONALE
0066	A.I.S.E. - Associazione Italiana Sport Educazione
0067	ARCIPELCA F.I.S.A. - Federazione Italiana Sport ed Ambiente
0068	A.I.F.V.S. - Associazione Nazionale Familiari Vittime della Strada
0069	FIADDA
0070	U.N.M.I.L. - Unione Nazionale Mutilati Invalidi del Lavoro
0071	U.N.I.T.A.L.S.I. - Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali
0072	A.G.E.S.C.I. - Associazione guide e scout cattolici italiani
0073	C.N.S. Libertas - Centro Nazionale Sportivo Libertas
0074	Volontari nel mondo FOCSIV
0075	Famiglie per l'accoglienza
0076	Associazione Carta Giovani
0077	C.S.E.N. - Centro Sportivo Educativo Nazionale
0078	MO.D.A.V.I. - Movimento Delle Associazioni di Volontariato Italiano Onlus
0079	Comitato Nazionale per il Telefono Azzurro
0080	Meeting per l'amicizia tra i popoli
0081	Eurodesk Italy
0082	Associazione Nazionale di Amicizia Italia/Cuba
0083	A.A.Alcolisti Anonimi
0084	U.I.L.T. - Unione Italiana Libero Teatro
0085	A.N.M.I.C. - Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili
0086	M.O.I.G.E. - Movimento Italiano Genitori Onlus
0087	MO.I.CA. - Movimento Italiano Casalinghe
0088	Touring Club Italiano
0089	NOI Associazione
0090	C.N.C.A. - Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza
0091	FE.N.I.A.R.CO. - Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni Regionali Corali
0092	Trekking Italia - Associazione amici del trekking e della natura
0093	Vishwa Nirmala Dharma
0094	C.I.F. - Centro Italiano Femminile
0095	A.N.F.F.A.S. - Associazione Nazionale Famiglie di Persone con disabilità intellettiva e/o relazionali Onlus
0096	A.E.S. ITALIA
0097	IPAS
0098	U.N.M.S. - Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi per Servizio
0099	U.C.C.A. - Unione Circoli Cinematografici ARCI
0100	A.N.R.R.A. - Associazione Nazionale Reduci D'Africa
0102	UNIAMO F.I.R.M. - Federazione Italiana Malattie Rare Onlus
0103	F.A.I.S. - Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati Onlus
0104	U.N.I.DOWN - Unione Nazionale Down Onlus
0105	As.So. Di. Pro. - Associazione Solidarietà Diritto e Progresso
0106	M.P.V. - Movimento per la Vita Italiano
0107	Pax Christi Italia

0108	A.I.A.B. - Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica
0109	Associazione S. Caterina da Siena
0110	Parent Project
0111	C.T.A. - Centro Turistico Acli
0112	Federconsumatori
0113	Lega Nazionale per la Difesa del cane
0114	M.D.C. - Movimento Difesa del Cittadino Onlus
0115	ARCIGAY
0116	Overeaters Anonymous
0117	ASI CIAO
0118	Associazione "Fondazione Italiana HHT per laTeleangiectasia Emorragica Ereditaria"
0119	Movimento Consumatori
0120	Associazione Nazionale delle Università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età
0121	C.N.G.E.I. - Corpo Nazionale dei Giovani Esploratori ed Esploratrici italiani
0122	A.Ge.S.C. - Associazione Genitori Scuole Cattoliche
0123	FEDERPARCHI Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve naturali
0124	Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica
0125	Associazione "Bambini Chernobyl"
0126	Associazione "Confederazione Italiana Associazioni e Fondazioni per la Musica Lirica e Sinfonica"
0127	T.G.S. - Turismo Giovanile Sociale
0128	A.D.O.C. - Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori
0129	Associazione Nazionale Famiglie Numerose
0130	ATTAC ITALIA
0131	Arci Servizio Civile
0132	G.I.R.O.S. - Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee
0133	Associazione Nazionale per l'Animazione Sociale e Culturale - AssociAnimazione
0134	Associazione Nazionale ed Internazionale Un Punto Macrobiotico (UPM)
0135	C.O.C.I.S. - Coordinamento delle Organizzazioni non governative per la Cooperazione Internazionale allo Sviluppo Onlus
0136	ADICONSUM - Associazione Difesa Consumatori e Ambiente
0137	Cittadinanzattiva Onlus
0138	C.I.C.A. - Coordinamento Italiano delle Case Alloggio per persone con HIV/AIDS
0139	Associazione "NOI-INSIEME"
0140	Archeoclub d'Italia Onlus
0141	U.A.A.R. - Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti
0142	Gruppi Familiari AI - Non
0143	Associazione Fabio Sormanni
0144	Associazione Italiana Dislessia A.I.D.
0145	Unione Nazionale Consumatori
0146	ANTEAS Servizi
0147	Centro di Fraternità ex Allievi di Don Bosco - Alberto Marvelli
0148	Associazione Nazionale Giuristi Democartici
0149	FITA - Federazione Teatro Amatori
0150	CNA Impresa Sensibile
0151	Comunità di Capodarco

Ultimo aggiornamento: Settembre 2008

Legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 (BUR n. 86/2001)**DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA -
COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2001**

.....

Art. 43 - Istituzione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

1. È istituito presso la Giunta regionale il registro regionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale".
2. Al registro di cui al comma 1 possono iscriversi i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 della legge n. 383 del 2000 in possesso dei requisiti richiesti.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina i procedimenti di iscrizione, di cancellazione e di revisione del registro di cui al comma 1, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni.
4. La Giunta regionale trasmette annualmente all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11 della legge n. 383 del 2000 copia aggiornata del registro.

Regione Veneto - Deliberazione della Giunta Regionale n. 2652 del 10 ottobre 2001

Oggetto: Criteri e modalità di iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale (art. 7 della L. 7 dicembre 2000 n. 383 e art. 43 L.R. 13 settembre 2001, n. 27).

L'Assessore regionale alle Politiche Sociali, Antonio De Poli, riferisce quanto segue in merito all'argomento in oggetto riportato.

La legge 7 dicembre 2000, n. 383, ha disciplinato le associazioni di promozione sociale, riconoscendo il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Ha dettato altresì i principi fondamentali e le norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e ha stabilito i principi cui le regioni devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale.

In particolare, l'art. 2, co. 1 della citata legge riconosce quali associazioni di promozione sociale: le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o terzi senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'art. 7, co. 4, della L. 383/2000 demanda alle regioni, tra l'altro, l'istituzione del registro cui possono iscriversi tutte le associazioni di cui all'art. 2 nel termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, oggi scaduto.

L'art. 43 della L.R. n. 27 del 13 settembre 2001, ha istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale demandando alla Giunta Regionale l'emanazione di un apposito regolamento per la disciplina dei relativi procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione.

Tenuto conto delle forti analogie sotto il profilo della gestione amministrativa dei procedimenti di iscrizione, conferma e cancellazione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale con quello delle organizzazioni di volontariato, si ritiene di applicare la L.R. n. 40/93 per quanto compatibile con i principi di cui alla più volte citata L. 383/2000.

Constatata l'incompatibilità del regime giuridico delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, l'iscrizione ad un registro esclude l'iscrizione all'altro.

Resta infine fermo che, ove le associazioni di promozione sociale intendano conseguire il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, detto specifico procedimento dovrà essere attivato presso la Direzione regionale Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti, competente in materia.

Tale ultima Direzione, ad istruttoria completata, emanerà il decreto ricognitorio ed iscriverà le singole associazioni nel Registro regionale delle Persone Giuridiche Private, da essa tenuto, dandone contestuale comunicazione alla Direzione regionale per i Servizi sociali.

In conclusione si propone alla Giunta l'approvazione del presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il Relatore, l'Assessore alle politiche Sociali, Antonio De Poli, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma II° dello statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la L. 383/2000;
- Vista la L.R. 27/2001;
- Vista la L.R. 40/93;

DELIBERA

- 1) Di approvare i requisiti di iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'allegato "A", parte integrante del presente provvedimento;
- 2) Di rinviare, per la tenuta del registro regionale delle associazioni di promozione sociale, alla disciplina della L.R. 40/93, in quanto compatibile con la legge 7 dicembre 2000 n. 383;

Allegato

Requisiti di Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, secondo quanto previsto dall'art. 2, co.1, della legge 383/2000.
2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale i soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2 della legge 383/2000. Sono altresì escluse le organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nel registro regionale le associazioni di promozione sociale di cui al punto n. 2 del presente documento, costituite con atto scritto, operanti da almeno un anno e in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della legge 383/2000, di seguito riportati:

Lo statuto deve espressamente indicare:

- a) sede legale;
- b) la denominazione;
- c) l'oggetto sociale;
- d) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- e) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- f) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività e servizi istituzionali statutariamente previste;
- g) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative;
- h) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
- i) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- j) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- k) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) contributi dell'unione europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
4. Le domande di iscrizione sono presentate al Dirigente della Direzione per i Servizi Sociali corredate da:
- a) atto costitutivo e statuto;
 - b) ordinamento interno, con l'indicazione della persona cui è conferita la rappresentanza legale;
 - c) relazione dell'attività svolta e degli interventi programmati.

Procedura di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale

1. Il Dirigente competente, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda, sulla base dell'istruttoria esperita dalla Direzione per i servizi sociali provvede all'iscrizione dell'associazione al registro dandone comunicazione al comune e alla provincia territorialmente competenti.
2. Il termine di cui al punto 1 è sospeso nel caso in cui per l'espletamento dell'istruttoria sia necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. Detto termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti.
3. I soggetti interessati devono chiedere, pena la cancellazione automatica dal registro, la conferma dell'iscrizione ogni tre anni, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione di cui alle lettere **a)** e **b)** del punto 4.
4. Il Dirigente della Direzione per i servizi sociali, anche per il tramite del comune territoriale competente, verifica la permanenza dei requisiti previsti dalla legge 383/2000 per l'iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale.
5. La perdita dei requisiti previsti dalla legge 383/2000 comporta la cancellazione dal registro e deve essere tempestivamente comunicata al Dirigente della Direzione competente dal legale rappresentante dell'organizzazione o dal sindaco del comune di appartenenza. La cancellazione è disposta con provvedimenti del Dirigente.
6. Il Dirigente della Direzione per i servizi sociali comunica alle associazioni di promozione sociale, motivandolo, il diniego dell'iscrizione e la cancellazione dal registro regionale dandone altresì comunicazione al comune e alla provincia territorialmente competenti.

Legge regionale 16 agosto 2002, n. 28 (BUR n. 82/2002)**DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA -
COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2002 IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI****Art. 1 - Convenzioni con le associazioni di promozione sociale.**

1. La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale purché siano iscritte da almeno sei mesi nel registro di cui all'articolo 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27, "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001" per svolgere le attività previste dai rispettivi statuti a favore degli associati o di terzi.
2. Le convenzioni devono prevedere i seguenti elementi essenziali:
 - a. l'attività oggetto del rapporto convenzionale, la durata e il costo;
 - b. le condizioni di utilizzo delle strutture e delle attrezzature eventualmente previste;
 - c. la copertura assicurativa delle persone impegnate a vario titolo e direttamente nelle attività;
 - d. le forme di rendicontazione e di disciplina dei rapporti finanziari;
 - e. le modalità di verifica e di controllo delle attività e dei loro risultati finali.
3. La Giunta regionale individua, con regolamento, i criteri di priorità per la stipula delle proprie convenzioni con i soggetti di cui al comma 1 ed approva lo schema-tipo di disciplinare.

Art. 2 - Disposizioni a sostegno delle associazioni di promozione sociale.

1. La Regione del Veneto sostiene l'associazionismo di promozione sociale attraverso:
 - a. la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 1;
 - b. la concessione di contributi relativi a progetti e iniziative compiutamente documentati;
 - c. il sostegno a progetti di attività, particolarmente innovativi nel campo dell'informazione, consulenza, formazione;
 - d. l'aggiornamento e la formazione degli operatori.
2. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a disciplinare gli interventi di cui al comma 1.
3. L'iscrizione nel registro regionale di cui all'articolo 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 è condizione necessaria per usufruire dei benefici previsti dal comma 1.
4. Sono ammissibili più contributi a favore dello stesso progetto o iniziativa purché l'importo complessivo non ecceda l'ottanta per cento della spesa prevista.
5. Sono escluse dai contributi di cui al comma 1, lettera b) le prestazioni lavorative o professionali espletate dal personale volontario.

**OSSERVAZIONI SULLA NUOVA PROCEDURA DI ISCRIZIONE E CONFERMA
AI REGISTRI REGIONALI**

Il servizio Terzo Settore ha provveduto a rivedere le procedure per l'iscrizione e la conferma rispettivamente ai registri regionali del volontariato ed a quelli della promozione sociale.

In entrambi i casi **il rappresentante legale**, nel formulare la richiesta per conto dell'associazione rappresentata **dichiara**, consapevole delle sanzionali penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, **tutta una serie di stati e posizioni** riferiti all'associazione.

Le novità riguardano anzitutto **la possibilità stessa di autocertificare**, che consente di ottenere l'iscrizione e/o la conferma entro il termine previsto per tale procedimenti (90 gg.), oggi raramente rispettato.

L'altra grande innovazione è relativa **all'assolvimento dell'obbligo assicurativo** che **sarà sufficiente dichiarare anziché produrre copia delle polizze** come in passato.

Quanto ai **requisiti statutari previsti dalle normative di settore** andranno indicati con **l'individuazione dell'articolo corrispondente** e, ovviamente **in presenza di tutti quelli necessari**, l'associazione sarà **rapidamente iscritta o confermata**.

In caso di indicazioni inesatte o incomplete l'ufficio avrà la facoltà di chiedere integrazioni o delucidazioni per sanare le istanze ricevute.

Nel caso invece di dichiarazioni in contraddizione con la documentazione trasmessa o palesemente false sarà formalizzata la non ammissione o cancellazione con il primo provvedimento utile. **Sarà comunque sempre possibile ripresentare una nuova richiesta regolarizzata con tutti gli elementi validi.**

Per l'acquisizione e la compilazione dei modelli, disponibili comunque in tempi brevi anche sul sito www.venetosociale.it **si potrà fare riferimento ai Centri di servizio** provinciali e, in ogni caso, contattare il Servizio Terzo settore – Ufficio volontariato e promozione sociale.

Le associazioni scadute, che non hanno ancora avuto conferma dell'iscrizione potranno utilizzare il modello integrando eventualmente la documentazione già presentata.

BOLLO
(ESENTE SE ONLUS EX D. LVO 460/97)

ALLA DIREZIONE REGIONALE SERVIZI SOCIALI
UFF. PROMOZIONE SOCIALE E VOLONTARIATO
PALAZZO EX ULSS
DORSODURO, 3493
30121 - VENEZIA

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (Prov. _____),
il _____, residente a _____, in via _____
Recapito telefonico _____ Cell. _____
nella qualità di legale rappresentante dell'associazione

con sede in _____ (Prov. _____), via _____ n. _____
(C.A.P. _____), tel. _____ e fax _____, C.F. n. _____

CHIEDE

L'ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (L. 383/2000 - L.R. 27/2001 art.43).

A tale scopo dichiara

(consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445):

(confermare barrando le caselle)

- ☐ che l'associazione si è costituita in data _____ ed è **operativa da almeno un anno**
(NB: la data della costituzione è quella dell'atto costitutivo)
- ☐ che l'atto costitutivo e lo statuto allegati sono copia conforme all'originale
- ☐ che **le prestazioni rese dai volontari sono prevalenti** rispetto a quelle erogate da lavoratori dipendenti o prestatori di lavoro autonomo
- ☐ che l'associazione svolge attività di utilità sociale, **rivolta sia ai soci che ai terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati**
- ☐ che non è né un partito politico, né un'organizzazione sindacale, né un'associazione di datori di lavoro, né un'associazione professionale e di categoria e comunque non ha come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
- ☐ che non è un circolo privato né dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e non collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale

- ☐ che lo statuto **integra i requisiti contemplati dalla L. 383/2000 e L.R. 27/2001 art. 43** ed in particolare prevede:

(indicare l'articolo di statuto in cui è nominato ciascun requisito)

- la sede legale (art. _____)
- la denominazione (art. _____)
- l'oggetto sociale (art. _____)
- l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione (art. _____)
- l'assenza di finalità di lucro (art. _____) e che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette (art. _____)
- l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste (art. _____)
- l'elettività delle cariche (art. _____) e le norme sull'ordinamento interno ispirate a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti degli associati (art. _____)
- i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati (art. _____) nonché i loro diritti ed obblighi (art. _____)
- l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi dell'associazione (art. _____)
- le maggioranze necessarie per la costituzione e la validità delle deliberazioni dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria (art. _____)
- l'obbligo, in caso di scioglimento, estinzione o cessazione dell'associazione, di devolvere il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale (art. _____)
- che l'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento dell'attività dalle entrate di cui all'art. 4 della L.383/2000 (art. _____)

(solo per sezioni o coordinamenti)

- è composta da associazioni (art. _____) che hanno già ottenuto l'iscrizione al registro regionale della promozione sociale (Solo per organismi di 2° livello: coordinamenti, federazioni, etc.)
- gode di piena autonomia gestionale, patrimoniale e finanziaria (art. _____) (solo per sezioni e articolazioni territoriali di associazioni complesse non iscritte automaticamente nel registro nazionale)
- l'associazione è iscritta automaticamente al registro nazionale della promozione sociale.

Dichiara altresì di allegare la seguente documentazione:

1. Copia conforme all'originale di atto costitutivo e statuto;
2. Relazione sulle attività concretamente svolte e sui programmi per il futuro sottoscritta dal legale rappresentante;
3. Struttura organizzativa interna firmata dal legale rappresentante;
4. Indicazione del numero degli associati che prestano attività di volontariato, del numero totale dei soci e dell'eventuale personale (dipendente, collaboratore, etc.);
5. Ultimo rendiconto economico, con relativo verbale di approvazione;
6. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante dell'associazione;

(solo per sezioni o coordinamenti)

7. Copia del provvedimento di iscrizione al registro nazionale della sede centrale e delle varie sezioni/articolazioni territoriali (solo per sezioni/articolazioni iscritte al registro nazionale attraverso l'automaticità di cui all'art. 7 L.383/2000)
8. Dichiarazione del Presidente nazionale di non appartenenza della sezione istante all'associazione nazionale e di conseguenza non iscrivibilità al registro nazionale della promozione sociale attraverso l'automaticità di cui all'art. 7 L. 383/2000 (solo per sezioni/articolazioni con piena autonomia – anche statutaria – che si distinguono dall'attività dell'organismo nazionale e intendono iscriversi al registro regionale del volontariato).

I dati potranno essere comunicati e/o diffusi con le modalità e conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni. Il sottoscritto dichiara di essere informato sui diritti sanciti dall'art. 7 del suddetto D. Lgs. 196/2003.

In fede. lì,

Il Presidente

ALLA DIREZIONE REGIONALE
PER I SERVIZI SOCIALI
UFFICIO PROMOZIONE SOCIALE E VOLONTARIATO
PALAZZO EX ULSS
DORSODURO, 3493
30121 - VENEZIA

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (Prov. ____),
il _____, residente a _____, in via _____

Recapito telefonico _____ Cell. _____

nella qualità di legale rappresentante dell'associazione

con sede in _____ (Prov. ____), via _____

(C.A.P. _____), tel. _____ e fax _____, C.F. n. _____

Cod. iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale _____

CHIEDE

**LA CONFERMA DELL'ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DELLE
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (L. 383/2000 - L.R. 27/2001 art.43)**

A tale scopo dichiara

(consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

(confermare barrando la casella)

- ☐ Che lo statuto **non ha subito modifiche** (in caso contrario trasmettere il nuovo statuto unitamente al verbale di assemblea straordinaria)
- ☐ Che **le prestazioni rese dai volontari sono prevalenti** rispetto a quelle erogate da lavoratori dipendenti o prestatori di lavoro autonomo

Solo se lo statuto è stato modificato

- ☐ Che lo statuto **integra i requisiti contemplati dalla L. 383/2000 e L.R. 27/2001 art.43** ed in particolare prevede (indicare l'articolo di statuto in cui è nominato ciascun requisito):
 - la sede legale (art. _____)
 - la denominazione (art. _____)
 - l'oggetto sociale (art. _____)
 - l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione (art. _____)

- l'assenza di finalità di lucro (art. _____) e che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette (art. _____)
- l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste (art. _____)
- l'elettività delle cariche (art. _____) e le norme sull'ordinamento interno ispirate a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti degli associati (art. _____)
- i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati (art. _____) nonché i loro diritti ed obblighi (art. _____)
- l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi dell'associazione (art. _____)
- le maggioranze necessarie per la costituzione e la validità delle deliberazioni dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria (art. _____)
- l'obbligo, in caso di scioglimento, estinzione o cessazione dell'associazione, di devolvere il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale (art. _____)
- che l'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento dell'attività dalle entrate di cui all'art. 4 della L.383/2000 (art. _____)

solo per sezioni o coordinamenti

- è composta da associazioni (art. _____) che hanno già ottenuto l'iscrizione al registro regionale della promozione sociale (Solo per organismi di 2^a livello: coordinamenti, federazioni, etc.)
- gode di piena autonomia gestionale, patrimoniale e finanziaria (art. _____) (solo per sezioni e articolazioni territoriali di associazioni complesse non iscritte automaticamente nel registro nazionale)
- l'associazione è iscritta automaticamente al registro nazionale della promozione sociale.

Dichiara altresì di allegare la seguente documentazione

1. Relazione sulle attività svolta e sui programmi futuri sottoscritta dal legale rappresentante;
2. Struttura organizzativa interna firmata dal legale rappresentante;
3. Indicazione del numero degli associati che prestano attività di volontariato, del numero totale dei soci e dell'eventuale personale (dipendente, collaboratore, etc.);
4. Ultimo rendiconto economico, con relativo verbale di approvazione;
5. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante dell'associazione.

In fede. lì,

Il Presidente

Atto costitutivo dell'associazione di promozione sociale

"" "

In data a in CAP si sono riuniti i seguenti sigg:

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

ART. 1 - È costituita fra i suddetti comparenti l'associazione avente la seguente denominazione:

ASSOCIAZIONE

ART. 2 - L'associazione ha sede in

ART. 3 - L'associazione ha come scopo

ART. 4 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5 - L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

ART. 6 - I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da tre membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:

Sig. Presidente:

Sig. Vice-Presidente:

Sig. Segretario:

ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Firma

Firma

Firma

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“.....”

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata: «.....» con sede in via/piazza nel Comune di.....

ART. 2

(Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Le finalità che si propone sono in particolare: (specificare sia le finalità generali dell'associazione, sia quelle specifiche sia le modalità per raggiungere lo scopo sociale)
 - a)
 - b)
 - c)

ART. 3

(Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Assemblea (o il Consiglio Direttivo). Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono ...categorie di soci:
ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)
sostenitori (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie) **benemeriti** (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione)
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4

(Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5

(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea (o al Consiglio direttivo).
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
Oppure : E' ammessa la decisione dell'organo direttivo con possibilità di appello entro 30 gg. all'assemblea e comunque è ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6

(Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio direttivo;
 - Presidente;
 - Collegio dei Revisori dei Conti (event.);
 - Collegio dei Probiviri (event.)
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7

(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;

- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9

(Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. (max due).
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 10

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario; (oppure: da un componente dell'assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

ART. 11

(Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da (tre; cinque) membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 12

(Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13

(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a) contributi e quote associative;
 - b) donazioni e lasciti;
 - c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni

ART. 14

(Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 7 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

ART. 16

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.



Volontariato e Associazionismo di promozione sociale

Il Servizio Terzo Settore è competente alla tenuta del registro regionale delle organizzazioni di volontariato che al 11 ottobre 2001 conta n. 1828 iscrizioni. L'attività consiste nell'istruttoria e iscrizione di nuove organizzazioni, nella conferma triennale delle organizzazioni già iscritte, nelle cancellazioni e non ammissioni.

È inoltre competente al coordinamento dei vari organismi previsti dalla L.R. 40/93 (Conferenza regionale del volontariato, Osservatorio regionale, Comitato di gestione e Centri di servizio); alla risoluzione di quesiti giuridici e all'erogazione annuale di contributi per attività svolte dalle organizzazioni di volontariato nonché per progetti di solidarietà.

È altresì prevista l'erogazione di contributi straordinari a favore di organismi che favoriscono la crescita e lo sviluppo del mondo del volontariato.

La L.R. 22/2000 sull'Anno internazionale del volontariato ha affidato al Servizio Terzo Settore l'organizzazione, il coordinamento e la gestione delle iniziative celebrative promosse dalla Giunta regionale per il sostegno del volontariato.

L'art. 43 L.R. 27/2001 ha istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale, la cui tenuta e gestione è stata assegnata all'Ufficio volontariato, tenuto conto della materia trattata e dell'analogo procedimento istruttorio.

Con successivo provvedimento in data 10.10.2001 la Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità di iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale rinviando, per la tenuta del registro, alla disciplina della L.R. n. 40/93, in quanto compatibile con la L. 383/2000.

Ufficio Volontariato

Responsabile: Stefania Strano

Tel.: 041-279.1383-1382-1381

E-mail: stefania.strano@regione.veneto.it

**Associazioni di Promozione Sociale e
Organizzazioni di Volontariato:
PECULIARITÀ E DIFFERENZE**

La legge 266 del 1991 “Legge quadro sul volontariato” e la legge 383 del 2000 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” regolano due differenti realtà associative del c. d. terzo settore, entrambe riconducibili nell’ambito delle disposizioni di cui agli artt. 14 e seguenti del codice civile.

L’art. 2 della legge 383/2000 definisce quali A.p.s. *“le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere **attività di utilità sociale** a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati”*, escludendo contemporaneamente dal novero delle stesse: *“i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati. Non costituiscono, altresì associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati”*.

L’art. 2 della legge 266/91 riconosce l’attività di volontariato come attività *“prestata in modo, personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”* e stabilisce che possa essere considerata **“organizzazione di volontariato”** ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l’attività di cui all’art. 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti” (art. 3 della legge 266/91).

Risulta sicuramente interessante un confronto fra queste due tipologie di enti non lucrativi al fine di comprenderne le diversità e, contemporaneamente, le eventuali analogie.

È bene prendere le mosse da alcuni elementi in particolare.

In primis, possiamo fare riferimento alla **GRATUITÀ**.

Detto elemento assume un tenore differente con riguardo ad associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato.

La legge 266/91 individua quale caratteristica imprescindibile dell’attività di volontariato la gratuità.

L’art. 2 parla di attività di volontariato *“prestata in modo personale, spontaneo e **gratuito** tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte”*, precisando che *“l’attività del volontario **non può essere retribuita** in alcun modo nemmeno dal beneficiario”* e che *“la qualità di volontario è **incompatibile**”*

con qualsiasi forma di rapporto di lavoro...e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte"; l'art. 3 ribadisce il concetto di gratuità stabilendo che l'organizzazione di volontariato si avvale in modo prevalente *"delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti"*.

La gratuità presenta, dunque, nell'ambito delle o.d.v., un carattere assoluto.

L'organizzazione di volontariato persegue necessariamente un fine solidaristico, prestando la propria opera esclusivamente a favore di terzi, tale opera, inoltre, è prestata gratuitamente: al beneficiario dei servizi resi dall'associazione non può essere cioè chiesto alcun corrispettivo per il servizio stesso.

L'attività di volontariato deve essere, inoltre, svolta in via prevalente dai soci volontari i quali non possono essere in alcun modo retribuiti (nemmeno in forma indiretta) per i servizi prestati potendo ricevere **solo un rimborso delle spese sostenute per l'attività prestata** (art. 2 legge 266/91).

L'attività prestata da terzi non soci in forma di lavoro subordinato o autonomo deve rimanere, pertanto, circoscritta entro i limiti previsti dalla legge senza assumere carattere di prevalenza rispetto all'attività dei soci volontari.

"Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta" (art. 3, comma 4, legge 266/91).

L'elemento della gratuità si palesa, invece, in modo meno assoluto rispetto alle associazioni di promozione sociale.

Le A.p.s. sono costituite al fine di *"svolgere attività di utilità sociale a favore di **associati o di terzi**, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati"* (art. 2, comma 1° legge 383/2000).

Ci troviamo di fronte ad enti che perseguono un fine che assume contemporaneamente carattere di solidarietà e di mutualità.

L'attività delle A.p.s. è, infatti, diretta ai terzi, ma anche ai soci delle stesse. Essa è prestata in via prevalente (come accade per le O.d.v.) dai soci gratuitamente: *"Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali"* (art. 18, comma 1°), ma in base a quanto stabilito dal 2° comma dell'art. 18 l'A.p.s. può *"in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati"*.

Ciò significa che, in caso di particolare necessità, il socio stesso può instaurare un rapporto di lavoro con l'associazione di appartenenza e dunque essere retribuito per l'attività prestata.

Mentre, dunque, il socio di una organizzazione di volontariato non può che prestare in via assolutamente gratuita la propria attività, il socio di un'associazione di promozione sociale può instaurare un rapporto avente contenuto patrimoniale che non si limiti al rimborso delle spese sostenute con l'associazione stessa.

A ciò va ad aggiungersi un'ulteriore considerazione: a fronte di servizi resi ai terzi in via necessariamente e obbligatoriamente gratuita nell'ambito delle O.d.v., dobbiamo sottolineare la possibilità ammessa dalla legge 383 per le A.p.s. di rendere servizi, ai terzi o ai soci, verso il pagamento di un corrispettivo.

Mentre, infatti, l'art. 2 della legge 266/91 stabilisce che: *“Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito... Senza fini di lucro”* e che *“L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario”* e *“La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte”* l'art. 4 della legge 383/2000 prevede che l'A.p.s. possa trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da *“...f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali”*.

E ciò è confermato anche dalla comparazione fra l'art. 5 della legge 266/91 il quale include fra le risorse economiche i *“rimborsi derivanti da convenzioni”*, e l'art. 4 della legge 383 che qualifica tali risorse economiche con il termine di *“entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati”*.

La previsione legislativa relativa alle A.p.s. con riguardo all'aspetto delle risorse economiche, amplia, pertanto, in maniera significativa quanto stabilito per le organizzazioni di volontariato.

L'assolutezza della gratuità che connota l'attività delle O.d.v. non è quindi riscontrabile con riferimento alle A.p.s.

Proseguendo l'analisi delle disposizioni legislative di A.p.s. e O.d.v. si riscontrano ulteriori elementi di differenza fra cui, ad esempio, la **RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRATORE**.

L'art. 6 della legge 383/2000 stabilisce che: *“Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”*.

Detta norma riveste, ad avviso di chi scrive, una certa importanza in quanto sancisce il principio della responsabilità sussidiaria con riguardo agli amministratori di un'associazione di promozione sociale.

Ciò significa che il terzo creditore dovrà prima procedere all'escussione del patrimonio associativo e solo in un secondo momento, laddove lo stesso risulti insufficiente, potrà rivalersi sul patrimonio personale di chi ha agito per l'associazione.

Ciò che più rileva è che detto principio opera anche rispetto ad associazioni di promozione sociale che rivestano la forma giuridica di associazioni non riconosciute. Il nostro codice civile prevede espressamente, con riguardo a queste ultime, il principio della responsabilità solidale. L'art. 38 del codice civile stabilisce, infatti, che: *“Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.*

*Delle obbligazioni stesse rispondono anche **personalmente e solidalmente** le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”.*

La legge 383/2000 deroga, invece, a detto principio garantendo a chi opera per l'associazione di promozione sociale una certa tutela patrimoniale.

Un'ulteriore osservazione si rende necessaria con riguardo all'iscrizione nei registri previsti sia dalla legge 266/91 che dalla legge 383/2000.

Entrambe, infatti, prevedono l'iscrizione in appositi **REGISTRI** articolati su vari livelli territoriali, subordinando la stessa alla sussistenza di precisi requisiti prescritti dalle rispettive leggi.

Detta iscrizione costituisce la condizione necessaria affinché O.d.v. e A.p.s. possano stipulare convenzioni e fruire dei benefici in materia fiscale previsti dalle leggi 266 e 383, nonché dalle leggi regionali.

L'unica differenza riscontrabile a proposito di detta iscrizione sussiste con riguardo alle associazioni di carattere complesso.

Mentre, infatti, l'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale complesse determina l'automatica iscrizione dei livelli locali, per i quali non è dunque richiesta la sussistenza del requisito dell'autonomia, le organizzazioni di volontariato complesse non presentano questo automatismo d'iscrizione rispetto alla realtà locali. Queste ultime, infatti, ai fini dell'iscrizione nel registro del volontariato, devono possedere, oltre ai requisiti base richiesti per l'iscrizione, l'ulteriore elemento dell'autonomia da un punto di vista patrimoniale, gestionale e amministrativo.

Da un punto di vista **FISCALE** si può brevemente rilevare quanto segue.

Le O.d.v. iscritte nel registro regionale del volontariato sono ONLUS di diritto e possono quindi valersi, sotto il profilo fiscale, delle norme agevolative contenute nella legge 266/91 ovvero del D.lgs. 460/97 (come ONLUS).

Le A.p.s., d'altro canto, possono assumere la qualifica di ONLUS solo ove iscritte nell'Anagrafe delle ONLUS, rispettando tutte le previsioni di cui all'art. 10 D.lgs. 460/97.

Fatta questa premessa bisogna sottolineare che una prima rilevante differenza fra O.d.v. e A.p.s. è riscontrabile con riferimento alle attività commerciali.

Come già indicato, le organizzazioni di volontariato possono esercitare attività commerciali solo con carattere marginale e purché i proventi derivanti dalle stesse siano interamente impiegati per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'associazione stessa. Orbene, detti proventi non costituiscono redditi imponibili ai fini delle imposte sui redditi e non costituiscono corrispettivi ai fini IVA.

Le A.p.s., invece, possono svolgere attività economiche di natura commerciale, artigianale e agricola, in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali (non sussiste dunque il limite della "marginalità") e i proventi derivanti dallo svolgimento delle stesse non costituiscono reddito imponibile solo se svolte nei limiti di cui all'art. 148, comma 5°, T.U.I.R. (ovvero se dirette agli iscritti, propri e di altre associazioni che per legge o per statuto fanno parte di una stessa unica organizzazione, si veda ai limiti dell'art.148 T.U.I.R.)

Circa la deducibilità delle erogazioni liberali effettuate a favore delle O.d.v. e delle A.p.s. l'unica differenza riguarda il diverso ammontare deducibile delle erogazioni derivanti da persone giuridiche.

L'esenzione dalle imposte di bollo e di registro è prevista solo per gli atti costitutivi e gli atti connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato e non, invece, per gli stessi atti posti in essere dalle A.p.s.

Il trattamento in materia di Ici è, invece, identico.

Quanto fino ad ora esposto permette di sottolineare come il legislatore abbia voluto, con la legge 383/2000 disciplinare quelle realtà associative che, per le proprie caratteristiche intrinseche, non possono rientrare nell'ambito degli enti regolati dalla legge 266/91.

L'attuale legge 383 ha provveduto a regolare, a livello nazionale, in maniera completa le realtà associative del non profit che non avevano altro riferimento legislativo al di là delle previsioni codicistiche in materia di associazioni (anche se bisogna precisare che la Regione Emilia Romagna, con la legge n. 10 del 1995 aveva già regolato, come altre Regioni, il fenomeno dell'associazionismo).

In conclusione, il legislatore, con la legge 383/2000, ha sicuramente compiuto un ulteriore e significativo passo per disciplinare e valorizzare vari soggetti del settore non - profit

La legge 383 riconosce in modo pieno il ruolo sociale dell'associazionismo e cerca di *“favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti”* (art. 1 della legge 383/2000).

Proprio a tale fine la legge 383 offre alle associazioni di promozione sociale appositi strumenti istituzionali fra i quali: la possibilità di stipulare convenzioni con gli enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività statutarie (art. 30) o l'utilizzazione gratuita di strutture pubbliche per manifestazioni e iniziative temporanee (art. 31) o ancora l'opportunità di usufruire in comodato di beni mobili ed immobili pubblici per le proprie attività (art. 32).

Ci troviamo di fronte ad aspetti decisamente rilevanti: ciò che fino ad ora poteva essere solo una scelta discrezionale dell'ente pubblico a favore dell'associazionismo sociale, adesso costituisce, invece, una possibilità riconosciuta con legge dello Stato.

A ciò possiamo aggiungere un dato importante rappresentato dal fatto che le associazioni di promozione sociale possono (art. 17) nominare propri rappresentanti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL): viene dunque riconosciuto al mondo dell'associazionismo un preciso ruolo come interlocutore istituzionale della politica economica nazionale.

La legge 383 rappresenta, dunque, il terzo tassello della legislazione in materia di non profit dopo la legge sulla cooperazione sociale e quella sul volontariato.

Occorre, tuttavia, osservare che il quadro normativo relativo ad organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale non è tuttora esaustivo ed adeguato in quanto le disposizioni codicistiche relative alle associazioni (artt. 14 e ss. c.c) sono ormai datate, risalgono, infatti, al 1942, ad epoca cioè antecedente la Costituzione repubblicana e da anni si auspica un'integrale riforma delle stesse.

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE Legge 383/2000	ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO Legge 266/1991
1) Enti che perseguono un fine mutualistico e solidaristico.	1) Enti che perseguono un fine solidaristico.
2) Svolgimento di attività di utilità sociale.	2) Svolgimento di attività esclusivamente per fini di solidarietà.
3) Attività a favore di terzi e dei soci.	3) Attività a favore dei terzi.
4) Attività svolta prevalentemente dai soci.	4) Attività svolta prevalentemente dai soci.
5) Vi possono essere soci che in caso di	5) Non vi possono essere soci che instaurano

particolare necessità prestano la propria attività a titolo di lavoro autonomo o subordinato.	un rapporto patrimoniale con l'associazione.
6) Atto costitutivo e statuto: forma scritta libera (art. 3 legge 383/2000), le disposizioni tributarie (art. 148 T.U.I.R.) prevedono atto pubblico o scrittura privata autenticata.	6) Atto costitutivo e statuto: forma della scrittura privata registrata o atto pubblico.
7) Responsabilità del socio amministratore: sussidiaria.	7) Responsabilità del socio amministratore: non sussidiaria.
8) Registro nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (a.p.s. che operano da almeno un anno, attività svolta in almeno 5 regioni e almeno 20 province del territorio nazionale); registri regionali e provinciali.	8) Registro regionale del volontariato articolato in sezioni regionali (o.d.v. che operano in ambito regionale e che operano da almeno 6 mesi nel rispetto della L.266/91, L.R. 40/93 e DGR seguenti, nonché organismi di coordinamento e collegamento regionali cui aderiscono o.d.v. prevalentemente iscritte) e provinciali (o.d.v. che operano in ambito provinciale e organismi di coordinamento e collegamento provinciali).
9) Registro nazionale e associazioni complesse: l'iscrizione nel registro nazionale dell'associazione a carattere nazionale determina l'automatica iscrizione dei livelli locali. Non è dunque richiesta l'autonomia del livello locale (art. 7 della legge 383/2000).	9) Associazioni complesse: l'iscrizione al registro del livello locale non è automatica ed è, comunque, subordinata alla verifica della sussistenza anche del requisito dell'autonomia delle stesse.
10) Iscrizione nei registri quale condizione necessaria per: - stipulare convenzioni - usufruire dei benefici previsti dalla legge 383 e dalle leggi regionali e provinciali.	10) Iscrizione nei registri quale condizione necessaria per: - stipulare convenzioni - usufruire dei benefici previsti dalla legge 266 e dalle leggi regionali e provinciali.
11) I crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell'art.2751 bis del codice civile (art. 24 della Legge 383).	11) Non si riscontra alcuna previsione di questo tipo nella legge 266/91.

12) Fonti legislative: Codice civile artt. 12 ess.; Legge 383/2000.	12) Fonti legislative: Codice civile artt. 12 ess.; Legge 266/91.
13) Sono ONLUS solo se iscritte nella Anagrafe delle ONLUS secondo le procedure consuete.	13) Sono ONLUS di diritto.
14) Possono beneficiare delle agevolazioni previste per le associazioni culturali senza scopo di lucro, oltre a quelle espressamente richiamate dalla relativa legge istitutiva.	14) Possono beneficiare alternativamente, per ogni imposta, e relativamente ad ogni periodo, del regime fiscale di maggior favore previsto dalla Legge 266/91 o dal D.Lgs. 460/97.
15) Sono non commerciali quelle attività istituzionali effettuate, pur verso corrispettivo, sia se effettuate verso i soci (come le altre associazioni di cui all'art. 148 TUIR), ma anche verso i familiari degli associati.	15) Sono decommercializzate tutte quelle attività, sia pure commerciali sotto il profilo oggettivo, purché rientrino tra quelle c.d. "marginali" (requisiti previsti da DM 25 maggio 1995). Tale agevolazione, secondo una interpretazione estensiva della Legge 266/91 è estesa sia sotto il profilo IVA che delle II.DD.
16) Le attività a pagamento verso i terzi non possono essere decommercializzate. Le Aps possono tuttavia pregiarsi del regime della legge 398/91.	16) Non possono svolgere attività a pagamento verso i terzi. Possono avere solo "rimborsi spesa" o Convenzioni con previsioni di rimborsi spesa.
17) Erogazioni liberali: (Artt.15, 100 T.U.I.R. per tutte APS) -detraibili nella misura del 19% (persone fisiche) fino al limite max di 2.065,83€ ; -deducibili dal reddito d'impresa (persone giuridiche) nella misura del 2% fino al limite max di 1.549,37€ Oppure (art.14, L.80/05, solo per APS iscritte nel Registro Nazionale) -deducibili dal reddito (persone fisiche e giuridiche) nella misura del 10% comunque fino al limite max di 70.000€	17) Erogazioni liberali: (Artt.15, 100 T.U.I.R. per ONLUS, cioè OdV iscritte) -detraibili nella misura del 19% (persone fisiche) fino al limite max di 2.065,83€ ; -deducibili dal reddito d'impresa (persone giuridiche) nella misura del 2% fino al limite max di 2.065,83€ Oppure (art.14, L.80/05, per ONLUS, cioè OdV iscritte) deducibili dal reddito (persone fisiche e giuridiche) nella misura del 10% comunque fino al limite max di 70.000€

18) Bollo e registro: non sono previste esenzioni.	18) Bollo e registro: sono esentati gli atti costitutivi nonché tutti gli altri atti connessi allo svolgimento delle attività istituzionali (art. 8 legge 266/91).
---	---

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE		ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO	
Legge 383/2000		Legge 266/1991	
Enti che perseguono un fine mutualistico e solidaristico		Enti che perseguono un fine solidaristico	
<i>Caratteristiche dell'attività svolta</i>			
- attività di utilità sociale	art.2 L.383/2000	- attività di volontariato esclusivamente per fini di solidarietà	art.2 L.266/1991
- assenza di fini di lucro	art.2 L.383/2000	- assenza di fini di lucro	art.2/3 L.266/1991
- attività a favore di associati o di terzi	art.2 L.383/2000	- attività a favore di terzi	
- attività svolta prevalentemente in modo personale, libera e gratuita dagli associati	art.18 L.383/2000	- attività svolta prevalentemente in modo personale, volontaria e gratuita dai soci	art.3 L.266/1991
<i>Atto costitutivo e statuto</i>			
- atto scritto in forma libera (nella prassi è richiesta la registrazione della scrittura privata)	art.3 L.383/2000	- scrittura privata registrata	art.14 c.c.
- assenza di fini di lucro	art.3 L.383/2000	- assenza di fini di lucro	art.3 L.266/1991
- democraticità della struttura	art.3 L.383/2000	- democraticità della struttura	art.3 L.266/1991
- elettività e gratuità delle cariche associative, con possibilità di deroghe	art.3 L.383/2000	- elettività e gratuità delle cariche associative	art.3 L.266/1991
- gratuità delle prestazioni degli aderenti, con possibilità di deroghe	art.3 L.383/2000	- gratuità delle prestazioni degli aderenti	art.3 L.266/1991
- criteri di ammissione ed esclusione degli associati	art.3 L.383/2000	- criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti	art.3 L.266/1991
- obblighi e diritti degli associati	art.3 L.383/2000	- obblighi e diritti degli aderenti	art.3 L.266/1991
- obbligo di formazione di rendiconti economici-finanziari	art.3 L.383/2000	- obbligo di formazione del bilancio	art.3 L.266/1991
- modalità di approvazione dei rendiconti	art.3 L.383/2000	- modalità di approvazione del bilancio	art.3 L.266/1991
- modalità di scioglimento e obbligo di devoluzione del patrimonio a fini di utilità sociale	art.3 L.383/2000	- modalità di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento	art.5 L.266/1991
- obbligo di reinvestire l'avanzo di gestione in attività istituzionali	art.3 L.383/2000		
<i>Socio-associato</i>			
- l'associato può, in caso di particolare necessità, prestare la propria attività a titolo di lavoro autonomo o subordinato	art.18 L.383/2000	- qualifica di socio incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di contenuto patrimoniale	art.2 L.266/1991
- obbligo dell'assicurazione contro malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento di attività convenzionate	art.30 L.383/2000	- obbligo dell'assicurazione contro malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato	art.8 L.266/1991
<i>Responsabilità del socio amministratore</i>			
- sussidiaria	art.6 L.383/2000	- non sussidiaria ma personale e solidale	art.38 c.c.
<i>Registri</i>			
- registro nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento degli affari sociali, e registri regionali e provinciali	art.7 L.383/2000	- registri generali regionali e provinciali	art.6 L.266/1991
- effetti dell'iscrizione nei registri sono la possibilità di stipulare convenzioni ed usufruire dei benefici previsti dalla L.383/2000 e da quelle regionali e provinciali	art.8 L.383/2000	- effetti dell'iscrizione nei registri sono la possibilità di accedere a contributi pubblici, stipulare convenzioni e beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui alla L.266/91	

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE		ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO	
Legge 383/2000		Legge 266/1991	
<i>Disciplina fiscale</i>			
- non è prevista alcuna esenzione imposta di bollo e di registro, a meno che non si abbia la qualifica di ONLUS		- esenzione imposta di bollo e di registro	
- esenzione imposta sul valore aggiunto (IVA) per attività istituzionali e quelle ad esse strettamente connesse - esenzione dell'imposta sugli intrattenimenti	art.21 L.383/2000	- esenzione imposta sul valore aggiunto (IVA) - esenzione dell'imposta sugli spettacoli per attività occasionali	
<i>Qualifica di ONLUS</i>			
- sono ONLUS se iscritte all'anagrafe delle ONLUS secondo le modalità previste		- ONLUS di diritto	art.10 Dlgs 460/97
<i>Fonti legislative</i>			
- artt.12 e segg. Codice Civile - Decreto Legislativo n. 504/92 - Legge 383/2000		- artt.12 e segg. Codice Civile - Legge 266/91 - Decreto Legislativo n. 504/92 - Decreto Legislativo n. 460/97	

autore: Filippo Mazzi consulente CSV Verona